

Art. 5 della DGR n. 1597 del 2 dicembre 2024

5. Mantenimento, sospensione e cancellazione dell'iscrizione all'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha validità illimitata, fatte salve eventuali modifiche normative. Ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere presentata dall'iscritto, su apposito modulo, una dichiarazione sul mantenimento del possesso dei requisiti, pena sospensione dell'iscrizione per un periodo di tre mesi, dopo il quale, in assenza di presentazione del modulo di rinnovo, verrà disposta la cancellazione dall'elenco. Per il primo anno di applicazione, la conferma di iscrizione dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2025.
2. Costituisce inoltre causa di sospensione dall'elenco il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 4, comma 1. La sospensione permane sino al completamento della formazione biennale obbligatoria, comunque per un massimo di 12 mesi, decorsi inutilmente i quali la Struttura regionale competente dispone la cancellazione dall'elenco regionale.
3. La persona viene sospesa nel caso in cui il datore di lavoro segnali formalmente alla Struttura che gestisce l'elenco regionale, oltre che alle autorità competenti, che l'assistente personale si è reso responsabile di abuso, maltrattamento, furto, truffa e/o altri comportamenti gravemente dannosi nei confronti della persona assistita.
4. La sospensione di cui al comma precedente viene revocata qualora entro i successivi due anni la segnalazione di cui al punto precedente non comporti l'adozione di una delle misure di cui all'art. 2, comma 1), lettera b). Il reintegro nell'elenco regionale sarà comunque subordinato alla presentazione della dichiarazione sul mantenimento del possesso dei requisiti prevista al precedente comma 1;
5. Nel periodo di sospensione non saranno riconosciuti al datore di lavoro i contributi di cui agli art. 18, 21bis e 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23.
6. Oltre a quanto previsto al comma 1, costituiscono cause di cancellazione dall'elenco:
 - a) decadenza di uno o più requisiti previsti all'articolo 2 accertati nell'ambito delle verifiche effettuate d'ufficio;
 - b) richiesta scritta della persona.
7. Le persone cancellate, ma in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, possono richiedere l'iscrizione, che sarà condizionata alla partecipazione alla prima sessione utile di formazione continua organizzata dall'Amministrazione regionale.